

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 331 ... DEL 10 MAG 2018
COMPOSTO DA N. PAGINE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

ASST Valtellina
e Alto Lario
REGISTRO UFFICIALE ASST VAL
Prot.0016355 - 09/04/2018 - INGRESSO
01.01.03. Protocolli di Intesa, convenzioni e
enti pubblici e privati, no profit



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con l'Istituto **INAIL** sede di Sondrio, per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Sondrio Dott. Massimiliano Nardone*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Sondrio Dott. Massimiliano Nardone*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

Il Direttore U.O.C.
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore
U.O.C. Otorinolaringoiatria
Dott. Massimiliano NARDONE
C.F.: NDR/MSM 73H06 A783I

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Il Direttore di Dipartimento
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205X
Tel. 0342 521.111

Il Direttore Sanitario

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax: 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con l'Istituto **INAIL** sede di Sondrio, per prestazioni di consulenza specialistica, il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. NEUROCHIRURGIA di Sondalo Dott. Alberto Luca Messina*

DICHIARA

che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. NEUROCHIRURGIA di Sondalo Dott. Alberto Luca Messina*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

Il Direttore U.O.C.

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Neurochirurgia
Dott. Alberto Luca MESSINA
C.F.: MSS/LRT 59T14 F205Z
Tel. 0342 808.111

Il Direttore Sanitario

IL DIRETTORE
Direzione Medica di P. Ospedale
DR. RICCARDO BELLOLETTI

Il Direttore di Dipartimento

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ/CLD 55A15 F205X
Tel. 0342 821.111



CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), (di seguito per brevità denominato Committente) con sede in Sondrio Via Trieste n. 1, codice fiscale 01165400589 partita IVA 00968951004, rappresentata dal Direttore Territoriale, Sig. Moreno Cogliati

premesse

- che il Committente in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche in Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede *"...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture"*;
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

dei pareri pervenuti dai Direttori U.O.C., dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore Sanitario, prot.n. 16355 del 09/04/2018 e prot. n. 17376 del 12/04/2018, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L' Azienda assicura, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche in Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia, per il tramite dei Dirigenti Medici in servizio presso le rispettive Unità Operative.

art. 2

La consulenza in argomento verrà espletata fuori orario di lavoro presso gli ambulatori dell'ASST Valtellina e Alto Lario. Durante gli accessi dello specialista i pazienti dovranno presentarsi muniti di apposita impegnativa (mod. 127/I), copia della quale verrà riconsegnata all'INAIL, in sede di fatturazione delle prestazioni.

La certificazione specialistica deve essere riconsegnata, a cura del sanitario che ha effettuato la prestazione, entro cinque giorni dalla conclusione della prestazione, in busta chiusa, indirizzata al medico Inail, richiedente la prestazione sanitaria.

art. 3

Il Committente si impegna a corrispondere per tale attività all'ASST Valtellina e Alto Lario il compenso forfetario di **Euro 70,00** sulla base di ogni singolo mod 127/I presentato e corrispondente ad una singola visita effettuata (la visita di otorinolaringoiatria comprende gli esami dell'udito e la perizia medico legale).

Le eventuali prestazioni richieste dal Committente in aggiunta alle visite specialistiche – anche di altre specialità – verranno assicurate all'interno del normale orario di servizio e fatturate secondo il Tariffario recepito con D.M. 22.07.1997 e successive modifiche e con eventuali variazioni apportate in sede regionale.

Le visite verranno di volta in volta prenotate dal committente tramite CUP (Centro Unico Prenotazioni) salvo successive modifiche che introducano modalità diverse di prenotazione.

art. 4

L' ASST Valtellina e Alto Lario fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile sulla base delle richieste di liquidazione, riportante gli importi per i quali emettere fattura, cui andrà allegata la copia del mod. 127/I di cui all'art. 1.

Il Committente accrediterà gli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità sino al **31 Dicembre 2018**.

Limitatamente alle prestazioni di otorinolaringoiatria esse verranno richieste sino alla data di decorrenza dell'attivazione del turno interno presso la Sede dell'Inail.



Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria*" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà del Committente. La Struttura inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo applicabile agli atti convenzionali stipulati dall'**INAIL** con Enti territoriali e Strutture pubbliche e private ai sensi del parere dell' 8 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa che, ha chiarito che "dette convenzioni, (...) poste in essere nello svolgimento dell'attività istituzionale propria dell'Istituto, devono essere ricondotte nell'ambito applicativo della previsione di esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 1972", per gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie;



Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art.10

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL'ALTO LARIO
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carlo Maria Iacomino)**

**INAIL
-sede di Sondrio-
Il Direttore Territoriale
(Moreno Cogliati)**

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.